

di aver ricevuto il voto favorevole di 4 classi, mentre la classe quinta, costituita dai soci creditori postergati, aveva espresso voto contrario;

rilevato che, a sostegno dell'odierna istanza, Grande Italia s.r.l. in liquidazione ha invocato il disposto dell'art. 109 comma 5 ccii, nella parte in cui prevede che, in caso di mancata approvazione del concordato preventivo in continuità aziendale, si applichi l'art. 112 co. 2 ccii, e ha dedotto la sussistenza di tutte le condizioni previste da tale ultima norma per l'omologa del concordato stesso;

rilevato che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'ammissione di Grande Italia s.r.l. in liquidazione alla procedura di concordato preventivo ai sensi della norma da ultimo citata;

rilevato, infatti, che - in base alla proposta ed al piano depositati dal debitore- è previsto che il valore di liquidazione venga distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, come previsto dalla lettera a) dell'art. 112 comma 2 ccii;

rilevato che, come si evince dalla proposta e dalla attestazione ex art. 84 comma 5 ccii, il credito della classe dissenziente è pari a 0 e non vi sono classi inferiori, così che risulta rispettata la lettera b) dell'art. 112 comma 2 CCII;

rilevato che anche la condizione di cui alla lettera c) dell'art. 112 comma 2 ccii risulta rispettata, non essendo prevista la soddisfazione di creditori in misura superiore al valore nominale del credito;

rilevato, infine, che la proposta è stata votata favorevolmente da 4 classi su 5 votanti, delle quali una (classe 1) risulta formata da creditori titolari di diritti di prelazione, come specificamente previsto dalla lettera d) dell'art. 112 comma 2 ccii;

ritenuto, per quanto sopra esposto, che in presenza dei presupposti di legge la proposta concordataria debba essere omologata da parte del Collegio;

considerato che la azienda è già stata ceduta in corso di procedura e l'istante ha indicato come non necessaria la nomina di un Liquidatore;

rilevato che, ai sensi dell'art. 118 CCII, il Commissario giudiziale dovrà sorvegliare l'adempimento del concordato e riferire al Giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;

rilevato che il Commissario giudiziale, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, comma 1 CCII, dovrà redigere un rapporto riepilogativo in conformità a quanto previsto dall'art. 130 comma 9 CCII e trasmetterlo ai creditori;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel presente procedimento:

- omologa il concordato preventivo proposto da Grande Italia s.r.l. in liquidazione ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII;
- conferma Giudice Delegato alla procedura nella dott.ssa Silvia Bianchi;
- conferma il dott. Michele Giorgiutti quale Commissario Giudiziale;
- conferisce al dott. Giorgiutti l'incarico di vigilare sull'esatto adempimento da parte della società debitrice degli obblighi oggetto del presente giudizio di omologa e di riferire al Giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;



- dispone che il Commissario giudiziale, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, comma 1 CCII, rediga un rapporto riepilogativo in conformità a quanto previsto dall'art. 130 comma 9 CCII e lo trasmetta ai creditori;

- dispone la pubblicazione della sentenza a norma degli artt. 45 e 48 CCII e la sua comunicazione, a cura della Cancelleria, al debitore, al Pubblico Ministero nonché al Liquidatore ed al Commissario giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori.

Venezia, 23.1.2025

Il Presidente estensore

Dott. Silvia Bianchi

